



# CODICE DELLA STRADA

## AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI LUGLIO 2010

---

### Articolo 6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

L'articolo è stato modificato per chiarire, definitivamente, che i "pneumatici invernali" sono equiparati in tutto e per tutto alle catene da neve. Già una circolare ministeriale aveva fugato ogni dubbio da tempo ma finalmente si è messo mano al codice che tra le altre cose specifica chiaramente la dicitura "invernali" in modo da escludere eventuali gomme chiodate che, ai tempi della prima stesura del codice della strada, erano ancora esistenti.

Un'ulteriore novità riguarda l'aggiunta della dicitura "ovvero abbiano a bordo" che finalmente ulteriori contenziosi. Prima infatti la sola dicitura "siano muniti" lasciava spazio ad interpretazioni. Cosa si intendeva per "siano muniti"? Bisognava averli già montati? Bastava solo averli a bordo? Ora le cose dovrebbero essere più chiare.

Sarà il Ministero poi ad emanare un obbligo specifico relativo agli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli affinché rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria. L'articolo parla anche di pressione adeguata (chi la controllerà?) e una verifica delle condizioni di efficienza. Tuttavia chi e come dovrà fare queste verifiche ancora non è stato chiarito.

Ecco la lettera "e" modificata:

*"e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio"*

### Articolo 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Viene aggiunto il seguente comma:

*"13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."*

Il nuovo comma pone ad un altro livello di sanzione la violazione dei blocchi del traffico che prima si rifaceva al comma 13 con una sanzione di soli 78 euro. Tuttavia la sanzione pecuniaria appare oggi troppo elevata rispetto ad altre violazioni ben più gravi del codice della strada.

### Articolo 9 - Competizioni sportive su strada

Viene aggiunto il seguente comma:

*"4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78."*

Una precisazione che serve per permettere lo spostamento dei veicoli da gara (quindi spesso senza un'omologazione stradale) tra una tappa e l'altra. Esigenza specifica delle gare su strada (es: Rally).

### Articolo 10 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Il comma 9 viene così modificato

*"9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura della totale strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia"*

*stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni secondo le modalità stabilite nel regolamento."*

Non essendo più citata nel comma la Polizia Stradale questa viene sollevata, una volta e per tutte, dal compito di effettuare scorta tecnica nel caso di trasporti eccezionali. Viste le scarse risorse della Stradale ciò appare corretto, tuttavia sarebbe bene vigilare attentamente sulle ditte incaricate di fare la scorta perché ci è capitato più volte di vedere scorte poco attente e puramente formali.

La stesura definitiva dell'articolo ha previsto un'aggiunta che trovare sottolineata. Come si vede in determinati casi l'ausilio della polizia stradale è stato mantenuto, ma si tratta di casi specifici. Per il resto l'auspicio di controlli sulle scorte "esterne" appare doveroso.

## **Articolo 15 - Atti vietati**

Viene introdotta una lettera più specifica per quanto riguarda il malcostume, tutto italiano, di gettare rifiuti o oggetti dall'auto.

*"f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;"*

La nuova lettera specifica meglio che è vietato gettare qualsiasi cosa sia dal veicolo in sosta che in movimento e sostituisce l'articolo 34bis che era stato creato, un po' di fretta e furia, solo per questa motivazione in occasione dell'emergenza in Campania. La sanzione è stata diminuita da 500 a 100 euro.

Stona anche la diversità di trattamento rispetto a chi semplicemente deposita rifiuti sulla strada o imbratta le strade, in questo caso la multa sarebbe di soli 23 euro così come già previsto dall'articolo 15. La giustificazione potrebbe stare nel fatto che buttare qualcosa dal veicolo in movimento è molto più pericoloso per la circolazione.

Tuttavia il problema è sempre la presenza sul territorio dei controlli, altrimenti queste modifiche servono a poco. Tra le altre cose la sanzione potrebbe essere diminuita anche a 50 euro al fine di rendere più "digeribile" la multa e quindi incentivando i controllori a multare i cittadini. Mettere sanzioni troppo elevate, che però nessuno ha il coraggio di applicare, serve a poco.

## **Articolo 38 - Segnaletica stradale**

Finalmente vengono aumentate le sanzioni per chi appone segnali stradali abusivi sugli impianti di segnaletica stradale "ufficiale". In tantissimi incroci si vedono ormai segnali di tutti i tipi (spesso pubblicitari o relativi ad attività commerciali) che confondono non poco i conducenti. Adesso la multa sale dai 78 euro di prima ai 389 euro di adesso. Speriamo che venga applicata...

## **Articolo 41 - Segnali luminosi**

Il primo comma vede introdotto il paragrafo b-bis che dà il via libera ai rilevatori di velocità che troviamo ormai in giro per le nostre strade urbane ed extraurbane. Tempo fa il Ministero li aveva dichiarati "illegali" perché potevano in qualche modo distogliere l'attenzione dei guidatori, mentre adesso vengono a tutti gli effetti autorizzati. Sulla loro efficacia ci sono tanti pareri ma almeno adesso è stata fatta chiarezza sul loro uso.

*"I I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti*

*categorie:*

*a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;*

*b) segnali luminosi di indicazione;*

***b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;***

*c) lanterne semaforiche veicolari normali;*

*d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;*

*e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto*

*pubblico;*

- f) lanterne semaforiche pedonali;
- g) lanterne semaforiche per velocipedi;
- h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
- i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
- l) lanterne semaforiche speciali;
- m) segnali luminosi particolari."

#### **Articolo 46 - Nozione di veicolo**

Qui l'articolo è stato riformulato per interno chiarendo che le vetturette per disabili non possono essere equiparate ai veicoli normali e quindi non possono circolare su strada.

*"1 Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:*

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite dal motore"

#### **Articolo 62 - Massa limite**

E' stato introdotto il seguente comma:

*"7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. **La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.**"*

Per evitare che i veicoli alimentati a GPL, Metano o elettrico venissero svantaggiati a fini del calcolo della massa totale (anche in riferimento a quella rimorchiabile) rispetto ai veicoli "normali", per il futuro potranno essere sottratti dai calcoli i vari equipaggiamenti aggiuntivi (es: bombole, batterie, etc.) ma solo se il veicolo è dotato di controllo elettronico di stabilità (vedi ESP o ESC...). Una modifica che riteniamo corretta.

#### **Articolo 77 - Controlli di conformità al tipo omologato**

E' stato introdotto il seguente comma che specifica sanzioni economiche per chi produce o commercializza prodotti che dovrebbero essere omologati ma che in realtà non lo sono oppure non hanno il relativo contrassegno di omologazione. L'introduzione del comma appare corretta ma la sanzione economica troppo bassa rispetto al giro di affari che sta dietro ai prodotti non omologati o contraffatti.

*"3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."*

## **Articolo 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione**

Il comma 4 del presente articolo viene modificato in:

*"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. La misura della sanzione è da euro 1.088 a euro 10.878 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2) (3) (\*)"*

Questa modifica segna una vera e propria rivoluzione nel campo delle revisioni. Se approvata contribuirà a rendere ancora più precise ed utili le prove di revisione. Questo perchè durante la prova potranno essere controllati tutti i *"dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa"*, quindi eventuali cuffie, semiassi, etc. Cosa che sino ad oggi poteva solo essere "notata" in occasione della revisione ma non contestata.

Resta sempre il dubbio sulle officine "amiche" che revisionano già oggi mezzi in condizioni pietose, speriamo che aumentino i controlli in tal senso.

## **Articolo 85 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone**

Vengono introdotte nuove categorie di veicoli da noleggiare, ecco la lista completa:

*"2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:*

- a) i motocicli con o senza sidecar*
- b) i tricicli;*
- c) i quadricicli;*
- d) le autovetture;*
- e) gli autobus;*
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;*
- g) i veicoli a trazione animale»."*

## **Articolo 94-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli**

Questo nuovo articolo viene introdotto al fine di contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, di intestare uno o più veicoli a soggetti prestanome al fine di eludere *"l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo"*.

La multa va *"da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato"*.

Il veicolo che dovesse risultare irregolare sarà soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.

Speriamo che serva ad arginare il fenomeno delle auto intestate ai nonni, ai prestanome dei boss mafiosi e dei grossi evasori fiscali.

## **Articolo 95 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione**

Richiedere ed ottenere il duplicato della carta di circolazione sarà più semplice anche se il duplicato viene richiesto per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale. Un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione

amministrativa, sperando che funzioni...

### **Articolo 97 - Circolazione dei ciclomotori**

Finalmente vengono introdotte sanzioni più severe per chi *"fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52"*. La multa passa da 78 euro a 1.000 euro (sino ad un massimo di 4.000).

In più *"alla sanzione da euro 779,00 a euro 3.119,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52"*.

Per chi invece si limita (si fa per dire) a circolare con il ciclomotore truccato la multa passa da 38 euro a 389 euro (sino ad un massimo di 1.559). Multa aumentata anche per chi circola, spesso volutamente, con la targa non leggibile o deteriorata: pagherà non più 23 euro ma 78.

Una nuova nota spiega che dovranno dotarsi della nuova targa e del conseguente nuovo libretto di circolazione tutti i ciclomotori in circolazione secondo un calendario che sarà pubblicato. Questa volta sarà obbligatorio mentre sino a ieri l'adesione al nuovo sistema di targhe era facoltativo.

*"(\*\*) I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00."*

### **Articolo 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi**

Viene aggiunto il comma che rende la targa personale e quindi trasferibile da veicolo a veicolo. Pertanto in caso di rottamazione o radiazione del veicolo la targa non dovrà essere più restituita (vedi anche articolo successivo).

*"3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione."*

La targa personalizzata (stile America) invece esiste già nel nostro codice ma non è mai stato emanato il regolamento d'attuazione che ne fissi le varie caratteristiche e le procedure per richiederla. Quindi per adesso le targhe all'americana restano solo sulla carta.

### **Articolo 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi**

Per chi dovesse rottamare il proprio veicolo o radiarlo per esportarlo all'estero arriva una novità già accennata sopra: le targhe non dovranno essere più restituite e potranno essere conservate. Questo servirà inoltre per evitare di intasare ulteriormente gli uffici di ulteriori oneri burocratici e logistici relativi.

La domanda sorge spontanea: come la mettiamo con chi potrebbe riutilizzare la targa su altro veicolo a fine di eludere le multe?

Ecco il comma come si presenta oggi. La parte che citava la restituzione delle targhe è stata abrogata.

*"1 La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, [la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o] (8) la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione (a). (3) L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.. (6) (7)"*

### **Articolo 115 - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali**

Questo articolo è stato modificato in due parti importanti.

Viene introdotta (finalmente secondo noi) la norma che permetterà ai 17enni di esercitarsi alla guida dei veicoli di massa non superiore alle 3,5t (i veicoli da patente B insomma) già un anno prima di conseguire la patente.

Tuttavia leggendo bene l'articolo vi saranno alcune importanti e limitazioni per i 17enni:

- Dovranno fare apposita richiesta alla motorizzazione che dovrà emettere un'autorizzazione specifica (una specie di foglio rosa)
- **Dovranno già essere in possesso della patente A**
- Il minore potrà esercitarsi con accanto almeno un conducente titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni
- La guida accompagnata potrà essere svolta solo dopo *"solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato"*. La presente limitazione appare corretta poiché troppi genitori pensando di sapere guidare bene (cosa nel 98% dei casi assolutamente falsa) trasferirebbero ai propri figli tutte le loro cattive abitudini. Peccato che praticamente quasi nessuna autoscuola (per loro stessa ammissione) porta i propri allievi in autostrada per via dei potenziali pericoli che nessuno vuole correre;
- Nella parte posteriore dell'auto deve essere apposta la dicitura "GA" (guida accompagnata) nelle stesse modalità della classica lettera "P" (principiante). Questa ulteriore precisazione appare inutile perché sarebbe bastata la classica "P".
- *"L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato"*.
- Se vengono commesse delle violazioni che prevedrebbero la sospensione o la revoca della patente l'autorizzazione alla guida viene ritirata e non potrà più essere richiesta

Se da un lato con questa modifica dell'articolo 115 si compie un importante passo avanti per la sicurezza stradale (autorizzare i ragazzi ad esercitarsi per un anno gli permetterà di essere più pronti al conseguimento della patente B) dall'altro si fa un grosso passo indietro con un'altra modifica.

Viene infatti innalzata ai 70 68 anni l'età massima per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone (prima era 65 anni). Nella stesura definitiva è stata introdotta una visita medica annuale obbligatoria per tali conducenti. La presente norma ha suscitato forti reazioni anche in un'ottica di potenziale lavoro nero (post pensione) e mancata creazione di nuovi posti di lavoro (più restano gli anziani meno spazio ci sarà per i giovani). Inoltre l'età di 65 anni era più giusta da un punto di vista della sicurezza.

E' stata anche introdotta una visita medica annuale obbligatoria per chi ha superato gli 80 anni di età, in questo modo si spera (vedremo!) di arginare il fenomeno dei pericolosi nonnini alla guida sempre più presenti sulle nostre strade visto che la vita media si è allungata...

### **Articolo 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori**

La novità più importante riguarda il famoso "patentino" che per conseguirlo dovrà essere superata una prova pratica simile quella per conseguire la patente "A". Viene anche introdotta un'ora di corso *"volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza"*. Cosa significa nello specifico sarà il Ministero a dirlo tramite apposito provvedimento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma.

La parte che appare più oscura è la seguente: *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Clausola finale che sa proprio di uno scarico di responsabilità e che pone non pochi interrogativi sull'efficacia di questo provvedimento. Anche perché spesso mancano le risorse per il "classico" patentino, figuriamoci poi trovare le risorse per istituire delle prove pratiche. Staremo a vedere.

Tuttavia se le prove pratiche sono come quelle che si sono viste in giro per l'Italia organizzate da FMI, ANIA, etc. crediamo che sulla loro efficacia vi siano non pochi dubbi. Certo è che dare un patentino senza la prova pratica oggi non è più possibile (ricordiamoci però che sino a qualche anno fa nemmeno esisteva il patentino..), speriamo solo che

si trovi il giusto modo di addestrare i ragazzi.

### **Articolo 117 - Limitazioni nella guida**

Torna in campo la tanta bistrattata e discussa limitazione per i neo patentati.

Per il primo anno non potranno guidare "autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t (prima era 50kW/t). Nel caso di veicoli di categoria M1 (cioè le auto comuni), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW" (cioè 95 cv).

Ci chiediamo se la limitazione verrà introdotta davvero o sarà rinviata come al solito?

Importante precisare che le limitazioni "*si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*". Quindi per chi ha già conseguito la patente prima di questo periodo tale limitazione non ci sarà.

### **Articolo 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida**

Per chi richiederà "*il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB*" dovrà "*esibire apposita certificazione (non più vecchia di 3 mesi) da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici*" le cui modalità saranno individuate con decreto da Ministero della Salute.

Molto importante anche la seconda parte del provvedimento che specifica quanto segue: "*la predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente (b)*".

Evidentemente i tanti casi di incidenti occorsi ai tram ha stimolato il legislatore a prevedere maggiori controlli sullo stato dei conducenti.

(b) Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter (cioè primo rilascio della patente e revisione del certificato CFP, KA e KB), si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.

### **Articolo 120 - Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116**

Quante volte abbiamo pensato "bisognerebbe togliere la patente a vita a certa gente!" Beh, sappiate che questo accadrà.

Difatti il nuovo articolo 120 del codice della strada stabilisce che **se si è già subito la revoca della patente** per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe (con danni a persone) e si dovesse incorrere nella medesima sanzione, la patente non potrà più essere conseguita. Insomma, a piedi per sempre. Un'ottima novità!

### **Articolo 121 - Esame di idoneità**

Una bella novità in arrivo per i 18enni che scalpitano per ottenere la patente il prima possibile (malcostume spesso agevolato da alcune autoscuole...). Vista l'introduzione della Guida Accompagnata adesso non si dovrà più attendere un mese dal compimento del 18° anno di età per fare sostenere l'esame teorico. La limitazione si applica solo all'esame pratico che potrà essere svolto solo dopo che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, cioè il foglio rosa.

Tuttavia sarà "*consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida*". In caso di esito negativo bisognerà richiedere un nuovo foglio rosa.

### **Articolo 122 - Esercitazioni di guida**

Viene introdotto l'obbligo di "*effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione*

*notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma".*

Come già specificato prima molte autoscuole non vogliono prendersi la responsabilità di portare dei principianti in autostrada per ragioni di sicurezza. C'è da capire cosa scriverà il Ministero in merito alle modalità di svolgimento di queste esercitazioni, staremo a vedere.

## **Articolo 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida**

In caso di rinnovo non sarà più utilizzato l'adesivo da applicare sulla patente.

La motorizzazione emetterà una nuova patente recante la nuova data di scadenza. Questa decisione probabilmente deriva dal fatto che alla lunga l'adesivo tende a scolorirsi e a diventare illeggibile. *"Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità".*

## **Articolo 126 bis - Patente a punti**

Per riottenere i punti persi finalmente viene introdotto un vero e proprio esame le cui modalità saranno decise dal Ministero. Dopotutto era assurdo che non vi fosse nemmeno una prova finale, cosa che ha permesso di regalare punti senza grosse difficoltà.

Brutte notizie per i recidivi che rischiano di dover rifare la patente anche prima della perdita totale dei punti, il comma 6 è stato infatti così modificato:

*"6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. ..."*

Novità interessante riguarda la guida sicura. Infatti *"con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature."*

Disciplinando con precisione le attività di guida sicura il legislatore ha previsto che la frequenza di un corso di guida sicura avanzata potrà permettere il recupero di 5 punti dalla patente. Una scelta intelligente anche perché questi corsi sono molto più formativi dei classici corsi per il recupero dei punti persi.

## **Articolo 128 - Revisione della patente di guida**

Varie le novità introdotte, una molto interessante ma che potrebbe far discutere:

*Comma "1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente".*

In pratica chi dovesse finire in terapia intensiva o in un reparto di neurochirurgia si vedrà costretto a revisionare la propria patente visto che potrebbe avere subito danni importati che ne pregiudicherebbero la guida. Tuttavia la revisione prevede solo l'idoneità medica quindi i disagi per gli utenti dovrebbero essere limitati. Di contro eventuali soggetti non idonei alla guida saranno interdetti.

Altri due i nuovi commi previsti dal Senato per l'articolo 128:



*"1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.*

*1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida."*

Gli articoli sono chiari e quindi non necessitano di alcun commento, resta da capire cosa si intende per "lesioni gravi" per evitare che si possa incorrere in inutili ricorsi.

Per quanto riguarda le sanzioni "chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater".

## **Articolo 142 - Limiti di velocità**

I famosi 150 km/h restano nel codice della strada (ci sono da anni ma sembra che nessuno se ne sia accorto...) tuttavia viene specificato che "sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio".

Quindi adesso i 150 km/h restano vincolati ai soli tratti dotati di Tutor. Resta da capire quale ente avrà il coraggio di innalzare i limiti. La [nostra posizione](#) è già stata più volte pubblicata quindi non ci dilunghiamo in altri commenti.

Le sanzioni economiche per chi supera i limiti di velocità di oltre 40 km/h aumentano ancora e passano da euro 370 a euro 500 (con un massimo di 2000 euro). Mentre per chi supera i limiti di velocità di oltre 60 km/h pagherà 779 euro (con un massimo di 3119 euro) invece dei precedenti 500 euro. La cosa assurda è la diminuzione dei punti sottratti. Chi supera di oltre **10** fino a **40** km il limite. Cioè chi viaggia fino a 95 in centro abitato, a 136 sulle statali e provinciali dove il limite è 90, fino a 178 in autostrada (applicando per tutte le ipotesi il 5% di tolleranza sulla velocità misurata). Ebbene per questa violazione - la più gettonata in assoluto - l'importo della sanzione rimane fissato a 155 euro, ma i punti prelevati scendono da **5** a **3**. Per la fascia che va da 40 a 60 km oltre il limite la sanzione aumenta da 370 a 500 euro, ma i punti prelevati da **10** svaporano a **6**. Per chi supera il limite di oltre 60 km, come dire chi in autostrada supera i 200 km all'ora (di media dove c'è il Tutor!), rimangono **10** punti prelevati e la sanzione sale da 500 a 779 euro. Insomma più cassa e meno dissuasione.

Per fortuna qualcosa di buono è stato fatto. I proventi delle sanzioni vengono ripartiti al 50% tra l'ente proprietario della strada e l'ente accertatore. Entrambi hanno l'obbligo di investirli tutti per la "realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale."

Ogni ente deve inviare "entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi" e la loro destinazione d'uso.

Per chi non si attiene alle regole scatta una sanzione del 10% dei proventi che però non si capisce bene come saranno effettivamente tolti. Il Ministero dovrà emanare apposito regolamento proprio per chiarire questo ed altri punti.

## **Articolo 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli**

L'articolo, che prima si componeva di 5 commi viene semplificato in uno solo che, tra le altre cose, esclude dall'obbligo di accendere i fari tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico. Prima invece venivano esclusi solo i veicoli iscritti ai seguenti registri: "ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".

*"1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro.*

*Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico."*

## **Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli**

Arriva un nuovo comma che autorizza ciò che di fatto avviene in tutta Italia da sempre, cioè la sosta delle biciclette sui marciapiedi. Viene però puntualizzato (giustamente) che le stesse non devono recare intralcio ai pedoni, resta da capire come si potrà decidere se la bici crea intralcio o meno, specialmente per i casi meno eclatanti.

*"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali."*

Norma eliminata in ultima lettura alla Camera.

## **Articolo 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli**

Buone notizie in arrivo per gli amanti delle due ruote. Infatti la multa per divieto di sosta sarà più bassa rispetto a quella degli automobilisti.

Per le auto resta 38,00 euro mentre per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote la multa sarà di soli 23,00 euro.

Mentre per chi sosterrà *"sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e sui marciapiedi"* la multa sarà di 38,00 euro contro i 78,00 euro previsti per gli altri tipi di veicoli.

Questa modifica in qualche modo è comprensibile visto che una moto non intralcia quanto un'auto, quindi non arreca lo stesso danno alla circolazione. Tuttavia dovranno essere controllati eventuali abusi.

## **Articolo 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote**

Norma su seggiolini e limiti di velocità durante il trasporto di bambini eliminata in ultima lettura alla Camera

## **Articolo 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini**

Arriva l'obbligo anche per i conducenti ed i passeggeri delle microcar (veicoli della categoria L6e) di indossare la cintura di sicurezza. Ricordiamo che i minorenni NON possono trasportare con se altri passeggeri sulla microcar, anche se questa è omologata per due.

Si estende però l'elenco degli esentati dall'indossare la cintura di sicurezza.

Difatti potranno non indossare la cintura *"i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali"*.

Esenzione di dubbia utilità anche se comprendiamo che, per ragioni operative, spesso i conducenti salgono e scendono dal mezzo dopo aver percorso anche soli 100 metri. Tuttavia per lunghi tragitti è bene che tale obbligo non sia eliminato.

## **Articolo 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida**

Arriva l'obbligo di usare le lenti anche per i possessori del *"certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori"* nonché il famoso *"patentino"*.

Questa novità, assolutamente corretta, non cambia nulla rispetto a prima per le patenti "normali". Invece in molti giornali e siti web si è parlato genericamente di introduzione dell'obbligo delle lenti senza specificare che la novità riguarda solo i titolari del patentino.

## **Articolo 176 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali**

Adesso chi guida contromano su sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli subirà la revoca della patente di guida invece della sola sospensione della stessa.

Quindi sarà costretto a rifare da zero le pratiche per la patente oltre a pagare una sanzione di euro 1.842,00 e subire il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Per i recidivi resta la confisca del mezzo. Questa modifica deriva dal preoccupante aumento dei "contromano" specialmente sulle autostrade.

## **Articolo 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze**

La sensibilità di questo Governo nei confronti degli animali si fa sentire anche nel codice della strada e non solo in questo articolo. Nello specifico adesso potranno (finalmente!!) usare lampeggianti e sirene, nonché non rispettare il codice della strada (se in emergenza), le "autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

*Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1".*

Questa modifica era doverosa anche alla luce delle sentenze, incredibili, che avevano visto medici veterinari essere condannati a pagare sanzioni amministrative nonostante stessero correndo a salvare animali in difficoltà. Inoltre viene data la possibilità anche ai privati di trasportare con urgenza eventuali animali in grave stato. Evitando inutili polemiche sui furbi che ne potrebbero approfittare questa novità è da applausi.

## **Articolo 182 - Circolazione dei velocipedi**

Norma sul casco da bici per i minori di 14 anni eliminata in ultima lettura alla Camera. Questo perchè si è fatto notare che non è obbligatorio portare con se i documenti di riconoscimento e pertanto sarebbe stato impossibile sanzionare eventuali ragazzini senza casco alla guida di biciclette. Probabilmente sarà necessario, qualora si volesse, mettere mano ad una legge diversa che però non ha nulla a che vedere con il codice della strada.

Mentre diventerà obbligatorio per chi circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e nelle gallerie il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. La multa va da 23,00 euro a 92 euro.

## **Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool**

A parte alcune modifiche di carattere tecnico le novità principali riguardano chi supera il tasso alcolemico di 1,5 g/l che adesso rischia l'arresto da 6 mesi ad un anno (prima andava da 3 mesi ad un anno).

*Inoltre spunta la revoca: "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni [...] sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni (prima erano 90), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) [...], la patente di guida è sempre revocata".*

Arrivano, finalmente, i lavori socialmente utili per chi guida in stato d'ebbrezza (ad eccezione di chi guida con oltre 1,5 g/l e provoca un incidente, per lui restano tutte le pene detentive e pecuniarie) che consisteranno in una "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze".

*"In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha*

*una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione.*

*Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta".*

### **Articolo 186-bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose**

Qui le novità in arrivo sono tante. Per prima cosa ci sarà l'inutile obbligo per i neo patentati di mettersi alla guida con tasso alcolemico pari a 0 per i primi 3 anni. Inutile, secondo noi, per i [motivi già espressi qui](#).

Questo obbligo viene esteso a tutti i conducenti professionali che trasportano sia cose che persone ma riguarderà anche i "comuni cittadini" che dovessero trainare un eventuale rimorchio (es: rulotte, carrello per moto, etc.). Su quest'obbligo riguardante i guidatori professionali, invece, siamo d'accordo perché hanno per le mani grossi bestioni e guidano per molte ore al giorno. Condizioni che già da sole contribuiscono ad abbassare, non di poco, l'attenzione.

La multa per chi dovesse avere un tasso alcolemico inferiore allo 0,5 va da euro 155 a euro 624 che vengono raddoppiate in caso d'incidente. Per i tassi superiori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 186 che però vengono maggiorate da un terzo alla metà.

Ma una delle novità più eclatanti riguarda i conducenti minorenni che dovessero essere trovati in stato d'ebbrezza (alla guida di un ciclomotore o motociclo quindi...). Per loro sono in arrivo pene molto pensanti riportate in questo comma:

*"Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età".*

Crediamo che questa novità, se ben pubblicizzata visto che non ne ha parlato nessuno, potrà essere un buon deterrente e magari i ragazzi si abituanano a non bere troppo. Perché ai 18enni se posticipi la patente B è come se gli togliessi tutto...

Da questo comma deriva che i conducenti di età inferiore ai 18 anni hanno l'obbligo di guidare con un tasso alcolico pari a 0...

Da una circolare ministeriale si denota la necessità di effettuare TRE misurazioni consecutive con l'etilometro prima di certificare eventuali tassi alcolemici. Questo solo per i conducenti che devono guidare necessariamente con tasso zero. Per gli altri restano sempre le due misurazioni.

### **Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti**

L'arresto minimo passa a 6 mesi (prima erano solo 3) sino ad un massimo di un anno, mentre la sospensione minima della patente parte da un anno per arrivare a due anni come pena massima. Se il veicolo appartiene a persona diversa la sospensione viene raddoppiata, altrimenti viene disposta la confisca del veicolo.

Se a guidare dopo aver assunto droghe è un conducente professionale la patente viene subito revocata, la revoca si applica anche ai conducenti "normali" che abbiano però provocato un incidente.

Gli organi di polizia possono usare dei droga test e qualora dovessero dare esito positivo *"i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di*

*personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le modalità senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi."*

Se il prelievo in loco non fosse possibile o il conducente si rifiutasse "gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso".

Anche per questa violazione sono previsti i lavori socialmente utili come per l'articolo 186.

### **Articolo 189 - Comportamento in caso di incidente**

Arriva un altro comma a favore degli animali. Ci sarà l'obbligo di soccorrere non solo le persone ma anche eventuali animali coinvolti nell'incidente.

*"9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00".*

**A seguito delle ultime novità introdotte in gazzetta ufficiale riportiamo in sottolineato le aggiunte rispetto al testo uscito in prima lettura dal Senato a maggio. Tutto ciò che trovate qui è aggiornato al 30 luglio 2010.**

### **Articolo 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni**

Arriva, finalmente, la modifica tanto richiesta da molte associazioni che si battono per la salvaguardia degli utenti deboli della strada.

In pratica si dovrà dare precedenza ai pedoni non solo in transito sulle strisce ma anche a quelli che si stanno accingendo ad attraversare. La modifica è interessante ma i casi di incomprensione e di confusione saranno molti.

Chi mi dice che quel pedone sta per attraversare? Come fa un eventuale vigile a contestare questa nuova infrazione? Ci saranno maggiori controlli? Vi è mai capitato di vedere persone "affacciate" sulle strisce ma che stanno semplicemente aspettando qualcuno? Come si ci dovrà comportare?

Gli interrogativi restano molti ma riteniamo che lo scandaloso aumento dei pedoni uccisi sulle strisce imponesse un provvedimento. Questo appare limitato ma è già qualcosa. Speriamo adesso che gli automobilisti si ricordino di dare maggiore precedenza ai passanti ma speriamo anche che tale novità non induca i tanti pedoni distratti ad abusare di questo nuovo diritto.

Ecco il nuovo testo: *"devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio".*



## Articolo 201 - Notificazione delle violazioni

Passa da 150 giorni ai 60 giorni il tempo massimo di notifica delle multe, più altri 60 nel caso in cui il trasgressore non fosse subito identificabile (classico caso da auto noleggiata. La multa arriva al noleggiatore che comunica chi fosse alla guida quel tale giorno. In questo caso ci sono altri 60 gg. di tempo per notificare la multa al "nuovo" trasgressore).

Se da un lato questo provvedimento permette al cittadino di ottenere una notifica in tempi ragionevoli (utili anche per ricordare eventuali elementi utili riguardanti la violazione) dall'altro getta qualche perplessità sullo stato di efficienza attuale dei comuni che potrebbero essere costretti a notificare solo una parte delle violazioni se non ben attrezzati.

Saranno invece 100 i giorni per notificare a casa il verbale ad un trasgressore al quale sia stata contestata direttamente la multa. Questo perchè, secondo la legge, il trasgressore ha 60 gg di tempo per pagare la multa (visto che gli è stata contestata direttamente), quindi se entro 60 gg non ha pagato l'ente ha 40 gg di tempo per accorgersene e notificare il verbale a casa. Modifica corretta.

*"Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro 90 100 giorni dall'accertamento della violazione".*

## Articolo 202 - Pagamento in misura ridotta

Torna la possibilità di pagare le multe, in forma ridotta, direttamente all'agente accertatore. Questa norma dovrebbe servire per riuscire a riscuotere prima le sole multe elevate ai guidatori professionali, anche perché se non si dovesse pagare si incorrerebbe nel fermo amministrativo del mezzo.

Ecco i commi che sono stati inseriti:

*"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.*

*L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.*

*2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.*

*2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis".*

## Articolo 202-bis. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie

Arrivano le multe a rate o meglio viene migliorato il sistema che prevedeva già la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative ([vedi legge 689/81](#)). Adesso la possibilità del pagamento rateale delle multe viene introdotto nel codice della strada stesso e sicuramente renderà più facile l'accesso a questo sistema (prima moltissimi non erano a conoscenza dei diritti della legge 689).

Questo provvedimento eviterà di mettere in ginocchio molte famiglie italiane che, già attanagliate dalla crisi, si dovessero mettere nei guai a causa delle multe. Ovviamente basterebbe essere in regola con il codice della strada per non avere problemi ma autovelox "truffa", ZTL non chiare, etc. hanno più volte messo in difficoltà numerosi cittadini.

Pertanto il provvedimento è lodevole ma c'è un passaggio che non ci piace. Chi volesse rateizzare la multa dovrà rinunciare ad un eventuale ricorso al prefetto o al Giudice di Pace. Clausola che potrebbe avere anche qualche problema di costituzionalità. Vedremo se sarà modificata.

Vista l'importanza della novità vi riportiamo tutto l'articolo per intero.

*"1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.*

*2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.*

*3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.*

*4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.*

*5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.*

*6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.*

*7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.*

*8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.*

*9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.*

*10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo."*

### **Articolo 204 bis - Ricorso al giudice di pace**

Arriva la notifica dell'udienza che sino ad oggi non viene praticamente mai notificata al cittadino che deve informarsi costantemente sull'eventuale data dell'udienza. In futuro sarà usata la posta elettronica certificata o il fax.

Ecco i nuovi commi:

"3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso".

## **Articolo 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Finalmente si fa chiarezza sulle somme da destinare alla sicurezza stradale. Vari i commi modificati o inseriti ex novo.

Qui di seguito le novità:

"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."

Quest'ultimo comma non ci piace perché presta il fianco ad un uso politico e clientelare dei proventi delle sanzioni. Già ci immaginiamo fiumi di ausiliari del traffico o personale teoricamente connesso con la sicurezza stradale (probabilmente precario!) che alla fine non faranno nulla per migliorare le nostre strade o l'educazione dei ragazzi e delle famiglie. Speriamo che questo comma venga modificato prima di diventare legge.

## **Articolo 214-ter. - Destinazione dei veicoli confiscati**

Vi hanno confiscato il veicolo? Potreste trovarlo in mano all'agente che vi ha fermato. Ovviamente la frase è provocatoria ma potrebbe accadere davvero, perché questo nuovo articolo dispone cosa bisogna farsene dei tantissimi



mezzi che vengono confiscati ai trasgressori degli articoli 186 e 187.

Il primo comma è quello più interessante:

*"1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita.*

*Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis".*

Come si vede questi veicoli potrebbero essere usati dallo Stato evitando di doverne acquistare di nuovi. Una formula interessante che potrebbe far risparmiare spesa pubblica. Ci auguriamo però che dietro a tutto questo non si accenda un "mercato nero" che possa vedere veicoli in ottimo stato venduti all'asta agli amici degli amici. Così come la cessione gratuita. Speriamo che il tutto venga fatto alla luce del sole e che le varie aste pubbliche siano pubblicizzate come si deve.

### **Articolo 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente**

Questo è uno degli articoli che ha subito una modifica poco digerita da molti. In pratica viene istituita una specie di patente "ad ore" per un massimo di 3 ore al giorno.

Tuttavia questa opportunità si potrà avere *"solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente"* e dovrà essere subordinata all'accettazione della domanda da presentare al Prefetto. L'istanza dovrà essere *"adeguatamente motivata e documentata per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici"*.

*"Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso"*.

Quindi da un lato si ottiene un'agevolazione ma dall'altra si allunga il periodo di sospensione. Tuttavia la norma, visto che è limitata ad una sola volta nella vita, appare più digeribile.

### **Articolo 218-bis - Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati**

Ancora nuove norme per i neo patentati, la sospensione della patente degli stessi potrà subire aumenti per i primi 3 anni o 5 anni a seconda dei casi. Ecco il nuovo articolo per intero.

*1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.*

*2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B*

## **Articolo 219 - Revoca della patente di guida**

Brutte notizie per chi dovesse subire la revoca della patente. Infatti non potrà richiederne una nuova prima che siano trascorsi almeno 2 anni (prima era 1) da quando il provvedimento è diventato definitivo.

Inoltre, nei due anni di attesa non potrà nemmeno consolarsi con la guida di un ciclomotore e quindi si dovrà accontentare dei mezzi pubblici. Ancora peggio finirà ai trasgressori degli articoli 186, 186 bis e 187 (alcol e droghe) che non potranno ottenere una nuova patente prima di 3 anni.

I guidatori professionali che dovessero violare gli articoli 186 e 187 potranno essere licenziati in tronco per giusta causa dai loro titolari. Speriamo che tale norma venga utilizzata sul serio dai datori di lavoro.